

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 20 luglio 2017

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.g. 17 luglio 2017 - n. 8674
Quinto aggiornamento 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)
**IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2016 e 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il Parco della Valle del Lambro ed il comune di Biassono (MB) hanno trasmesso, con note acquisite agli atti regionali, le rispettive delibere di approvazione della convenzione sottoscritta per l'utilizzo della Commissione Paesaggio del Parco e la dichiarazione comunale relativa alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, ai fini del conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per il comune di Biassono (MB);
- la Provincia di Lodi, con nota acquisita agli atti regionali, ha inviato il decreto di nomina del Presidente supplente della Commissione Paesaggio provinciale;
- il Parco regionale delle Groane, con nota acquisita agli atti regionali, ha inviato il decreto di nomina di un nuovo componente della Commissione Paesaggio in sostituzione di componente dimissionario;
- L'Unione Lombarda Soresinese, costituita tra i comuni di Annicco (CR), Azzanello (CR), Casalmorano (CR), Castelvisconti (CR), Genivolta (CR) e Paderno Ponchielli (CR), con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la dichiarazione relativa alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per i comuni dell'Unione stessa nonché per i comuni di Casalbuttano ed Uniti (CR), Cumignano sul Naviglio (CR), Robecco d'Oglio (CR), Soresina (CR) e Trigolo (CR) che hanno sottoscritto la convenzione per l'utilizzo della Commissione Paesaggio costituita presso l'Unione Lombarda Soresinese;
- i Comuni di Foppolo (BG), Palazzago (BG), Strozza (BG), Valleve (BG), Adro (BS), Bovezzo (BS), San Giuliano Milanese (MI), Casorate Primo (PV), San Giorgio Lomellina (PV), Chiuro (SO) e Ispra (VA) hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle

citare deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- il comune di Biassono (MB), verificata la documentazione trasmessa ed in base alla convenzione sottoscritta con il Parco della Valle del Lambro, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Provincia di Lodi ed il Parco regionale delle Groane, verificata la documentazione trasmessa, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- L'Unione Lombarda Soresinese, costituita tra i comuni di Annicco (CR), Azzanello (CR), Casalmorano (CR), Castelvisconti (CR), Genivolta (CR) e Paderno Ponchielli (CR), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i Comuni di Foppolo (BG), Palazzago (BG), Strozza (BG), Valleve (BG), Adro (BS), Bovezzo (BS), Casalbuttano ed Uniti (CR), Cumignano sul Naviglio (CR), Robecco d'Oglio (CR), Soresina (CR), Trigolo (CR), San Giuliano Milanese (MI), Casorate Primo (PV), San Giorgio Lomellina (PV), Chiuro (SO) e Ispra (VA), verificato che la documentazione trasmessa, relativa agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risulta coerente con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X^a Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b), al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X^a Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

- a) il comune di Biassono (MB), risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- b) la Provincia di Lodi ed il Parco regionale delle Groane, possiedono i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- c) l'Unione Lombarda Soresinese, costituita tra i comuni di Annicco (CR), Azzanello (CR), Casalmorano (CR), Castelvisconti (CR), Genivolta (CR) e Paderno Ponchielli (CR), possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- d) i Comuni di Foppolo (BG), Palazzago (BG), Strozza (BG), Valleve (BG), Adro (BS), Bovezzo (BS), Casalbuttano ed Uniti (CR), Cumignano sul Naviglio (CR), Robecco d'Oglio (CR), Soresina (CR), Trigolo (CR), San Giuliano Milanese (MI), Casorate Primo (PV), San Giorgio Lomellina (PV), Chiuro (SO) e Ispra (VA), possiedono i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, per-

tanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile relativi agli aggiornamenti 2016 e 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL direttore generale
Mario Nova